



Pacchetto infrazioni di dicembre: decisioni principali

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 90 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale delle [domande frequenti](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione](#).

1. Ambiente e pesca

(Per ulteriori informazioni: Vivian Loonela – Tel. +32 229 66712; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)

Lettere di costituzione in mora

Acque reflue urbane: la Commissione invita MALTA, POLONIA e SLOVACCHIA a conformarsi alle norme dell'UE

La Commissione invita **Malta** la **Polonia** e la **Slovacchia** a conformarsi alle norme dell'UE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)). Ai sensi della direttiva, le città e i centri urbani sono tenuti a predisporre l'infrastruttura necessaria per la raccolta e il trattamento delle rispettive acque reflue urbane. Le acque reflue non raccolte o non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica.

In Slovacchia 19 agglomerati non sono riusciti a fornire una rete fognaria e a garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano trattate in modo adeguato. Tali agglomerati avrebbero dovuto essere conformi entro il 31 dicembre 2015.

Ai sensi della stessa direttiva, gli Stati membri sono inoltre tenuti a stabilire un programma per l'attuazione della direttiva e a fornire alla Commissione un aggiornamento del programma ogni 2 anni.

Nonostante diversi solleciti, Malta e la Polonia non hanno fornito alla Commissione informazioni sul loro programma entro il termine del 30 giugno 2020.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare lettere di costituzione in mora a Malta, alla Polonia e alla Slovacchia, che dispongono di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

Rifiuti: la Commissione invita CIPRO a migliorare il trattamento dei rifiuti

La Commissione invita **Cipro** ad applicare correttamente la direttiva sulle discariche di rifiuti

([direttiva 1999/31/CE](#)) e la direttiva quadro sui rifiuti ([direttiva 2008/98/CE](#)). La direttiva sulle discariche di rifiuti fissa per le discariche norme volte a prevenire ripercussioni negative per la salute umana, l'acqua, il suolo e l'atmosfera. A norma di tale direttiva gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per garantire che solo i rifiuti trattati vengano collocati in discarica. Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#) hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica.

Nella sua [sentenza del 15 ottobre 2014](#), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che, prima di essere collocati in discarica, i rifiuti devono essere trattati nel modo più adeguato al fine di ridurre il più possibile gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. In seguito a tale sentenza, nel 2015 la Commissione ha avviato uno studio sul collocamento in discarica dei rifiuti urbani e non trattati negli Stati membri. Lo studio ha rivelato carenze in 3 dei 5 distretti di Cipro. Il 21 % della quantità totale di rifiuti prodotti a Cipro è collocato in discarica senza alcun pretrattamento, in particolare nel distretto di Pafos, dove i rifiuti inviati in discarica non sono sottoposti ad alcun pretrattamento. Inoltre Cipro non ha istituito una rete integrata e adeguata di impianti di gestione dei rifiuti per i rifiuti urbani non differenziati.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a Cipro, che dispone di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Valutazione ambientale strategica: la Commissione invita la FRANCIA a migliorare le proprie norme nazionali

La Commissione invita la **Francia** ad allineare la legislazione nazionale alla direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (nota come direttiva sulla valutazione ambientale strategica - [direttiva 2001/42/CE](#)). La direttiva prevede che le considerazioni e le preoccupazioni ambientali del pubblico siano prese in considerazione nella preparazione, nell'adozione e nell'attuazione di piani e programmi pubblici. L'integrazione delle considerazioni ambientali nei processi decisionali impedisce o riduce l'impatto sulla salute e sull'ambiente e ne aumenta l'accettazione sociale. La governance ambientale svolge un ruolo fondamentale nel consentire il corretto funzionamento delle norme settoriali.

Il [Green Deal europeo](#) sottolinea quanto sia importante che l'Europa non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali.

I piani e programmi pubblici disciplinati dalla direttiva sono oggetto di una valutazione ambientale nel corso della loro preparazione e prima della loro adozione. L'analisi della legislazione francese ha rivelato carenze in alcune disposizioni giuridiche relative ad alcuni piani, che non sono conformi alla direttiva, tra cui i programmi di prevenzione degli alluvioni e i programmi d'azione in materia di alluvioni, il piano di uso del suolo e il piano di prevenzione dei rischi tecnologici.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Lettera di costituzione in mora - articolo 260 TFUE

Natura: la Commissione invita il PORTOGALLO a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia sulla designazione di zone speciali di conservazione

La Commissione invita il **Portogallo** a dare esecuzione alla [sentenza del 2019](#) indirizzata a tale paese dalla Corte di giustizia dell'UE e a conformarsi alle disposizioni della direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)). Ai sensi di detta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a proporre siti dell'UE di importanza comunitaria (SIC) da aggiungere successivamente agli elenchi biogeografici dell'UE. Entro 6 anni dall'iscrizione in detti elenchi, gli Stati membri devono designare tali siti come zone speciali di conservazione e stabilire obiettivi e misure di conservazione per mantenere o il ripristinare le specie e gli habitat protetti presenti nei siti, al fine di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente a livello biogeografico nazionale. Sia il [Green Deal europeo](#) sia la [strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030](#) indicano quanto sia essenziale che l'UE arresti la perdita di biodiversità salvaguardando i siti naturali, ripristinando gli ecosistemi danneggiati in uno status ecologico soddisfacente.

Nella sentenza del 5 settembre 2019 ([C-290/18](#)), la Corte ha stabilito che il Portogallo non ha designato 61 siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione per le regioni

biogeografiche atlantiche e mediterranee. La Corte ha dichiarato inoltre che il Portogallo non ha adottato le misure di conservazione necessarie per tali siti. Da allora il Portogallo ha designato i 61 siti interessati come zone speciali di conservazione, ma non ha ancora adottato i corrispondenti piani di gestione comprendenti obiettivi e misure di conservazione.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare al Portogallo una lettera di costituzione in mora a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, TFUE. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell'UE e chiedere sanzioni pecuniarie.

Pareri motivati

Acque reflue urbane: la Commissione invita la GRECIA a conformarsi alle norme dell'UE

La Commissione invita la **Grecia** a conformarsi alle norme dell'UE in materia di trattamento delle acque reflue urbane ([direttiva 91/271/CEE del Consiglio](#)). Ai sensi della direttiva, le città e i centri urbani sono tenuti a predisporre l'infrastruttura necessaria per la raccolta e il trattamento delle rispettive acque reflue urbane. Le acque reflue non raccolte o non trattate possono comportare un rischio per la salute umana e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. La Commissione ha inviato alla Grecia una lettera di costituzione in mora al riguardo nel [maggio 2020](#).

Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica.

I dati forniti dalla Grecia indicano che in 209 agglomerati le acque reflue urbane non sono né adeguatamente raccolte né adeguatamente trattate prima di essere scaricate. Inoltre in Grecia si fa un uso eccessivo di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (ad esempio fosse settiche), senza tuttavia soddisfare le disposizioni della direttiva.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Grecia, concedendole 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il paese alla Corte di giustizia dell'UE.

Prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose: la Commissione invita la FRANCIA a migliorare le proprie norme nazionali

La Commissione invita la **Francia** ad allineare la sua legislazione nazionale alla [direttiva 2012/18/UE](#) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttiva Seveso III). La direttiva si applica a oltre 12 000 impianti industriali in tutta l'Unione europea e stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti industriali rilevanti e a ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva settori come l'industria chimica e petrolchimica e i settori di vendita all'ingrosso e stoccaggio di combustibili. A seconda della quantità di sostanze pericolose presenti si applicano sistemi di sicurezza diversi, con requisiti giuridici più rigorosi per gli impianti in cui sono maneggiate quantità elevate di tali sostanze.

Il [Green Deal europeo](#) e il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#) hanno fissato per l'UE l'obiettivo "inquinamento zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica.

La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Francia nell'ottobre 2019, in seguito alla quale la Francia ha modificato le disposizioni legislative e regolamentari nazionali. La Francia tuttavia non ha ancora recepito correttamente nella legislazione nazionale le informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, né ha garantito che il pubblico interessato abbia tempestivamente la possibilità di presentare osservazioni su singoli progetti specifici relativi a nuovi sviluppi. Ciò è particolarmente importante per gli stabilimenti in cui l'ubicazione o lo sviluppo possono aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Francia, concedendole 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Qualità dell'aria: la Commissione ha deciso di deferire la ROMANIA alla Corte di giustizia per

la mancata conformità alle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria

La Commissione ha deciso oggi di deferire la **Romania** alla Corte di giustizia dell'UE in 2 casi: il mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di lotta contro l'inquinamento proveniente da attività industriali e l'adozione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Nel primo caso, la Romania non ha garantito che 3 impianti industriali operino con un'autorizzazione valida ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali ([direttiva 2010/75/UE](#)) al fine di prevenire o ridurre l'inquinamento. Nel secondo, la Romania non ha adottato il suo primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma della [direttiva \(UE\) 2016/2284](#) concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("direttiva NEC"). Il [Green Deal europeo](#) mira a guidare l'UE verso l'obiettivo "inquinamento zero" e pone l'accento sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico, uno dei principali fattori nocivi per la salute umana. La piena attuazione della legislazione dell'UE è importante per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale. La direttiva relativa alle emissioni industriali stabilisce norme intese a prevenire e ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno e a prevenire la produzione di rifiuti. Ai sensi della direttiva, gli impianti industriali devono disporre di autorizzazioni per poter operare. In Romania, 3 stabilimenti industriali non dispongono ancora di un'autorizzazione. Ai sensi della direttiva NEC, gli Stati membri sono tenuti a elaborare, adottare e attuare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. La Romania avrebbe dovuto presentare alla Commissione il suo primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico entro il 1° aprile 2019, ma non lo ha ancora adottato. Per questo motivo la Commissione deferisce la Romania alla Corte di giustizia dell'UE per entrambi i casi. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

Natura: la Commissione decide di deferire la GERMANIA alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata protezione dei terreni erbosi ricchi di fiori nei siti protetti "Natura 2000"

La Commissione ha deciso di deferire la **Germania** alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto delle prescrizioni della direttiva Habitat ([direttiva 92/43/CEE](#)) che prevedono la protezione dei terreni erbosi ricchi di fiori nei siti protetti "Natura 2000". Tale direttiva è uno degli strumenti principali dell'UE per la protezione della biodiversità. Ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a proteggere e ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente importanti tipi di habitat e di specie, nonché a prevenire il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie nei siti Natura 2000. Due tipi di habitat, segnatamente i prati da fieno in pianura e i prati da fieno in montagna, che svolgono un ruolo fondamentale per gli insetti impollinatori, api e farfalle, e sono protetti nel quadro della rete Natura 2000, presentano uno stato di conservazione insoddisfacente in Germania. Negli ultimi anni, soprattutto a causa di pratiche agricole insostenibili, tali habitat si sono notevolmente ridotti di dimensioni o sono completamente scomparsi in vari siti protetti. La Germania ancora non fornisce un'adeguata protezione giuridica dei summenzionati tipi di habitat in tali siti. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità tedesche siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Germania alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

Acqua: la Commissione decide di deferire la SPAGNA alla Corte di giustizia dell'UE per l'attuazione inadeguata della direttiva sui nitrati

La Commissione ha deciso di deferire la **Spagna** alla Corte di giustizia dell'UE per non aver preso misure sufficienti in materia di inquinamento da nitrati. Il [Green Deal europeo](#) ha come obiettivo un'UE a "inquinamento zero", a beneficio della salute pubblica, dell'ambiente e della neutralità climatica. Ai sensi della direttiva sui nitrati ([direttiva 91/676/CEE del Consiglio](#)), gli Stati membri devono monitorare le loro acque e identificare quelle che sono inquinate o potrebbero essere inquinate da nitrati provenienti da fonti agricole. Essi sono inoltre tenuti a designare le zone che scaricano in tali acque come zone vulnerabili ai nitrati e a istituire adeguati programmi d'azione per prevenire e ridurre l'inquinamento da nitrati. Nonostante alcuni progressi limitati, la Spagna deve adottare ulteriori misure per prevenire l'eutrofizzazione per tutto il paese, poiché le misure introdotte finora non sono riuscite a conseguire gli obiettivi della direttiva. Dovrebbe inoltre riesaminare e designare altre zone vulnerabili ai nitrati in 7 regioni; includere tutti gli elementi obbligatori necessari nei programmi d'azione per 5 regioni; e adottare misure supplementari per le 4 regioni in cui le misure adottate si sono dimostrate insufficienti a conseguire gli obiettivi della direttiva sui nitrati. La Commissione ritiene che gli sforzi profusi finora dalle autorità spagnole siano stati insoddisfacenti e insufficienti e ha pertanto deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni consultare il [comunicato stampa](#).

Affari marittimi e pesca

Lettere di costituzione in mora

Pianificazione dello spazio marittimo: la Commissione esorta GRECIA, CROAZIA, ITALIA, CIPRO e ROMANIA a definire i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo

La Commissione esorta la **Grecia, la Croazia, l'Italia, Cipro** e la **Romania** a garantire la corretta attuazione della [direttiva 2014/89/UE](#) che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. La direttiva definisce un approccio comune che consente ai paesi dell'UE di pianificare le loro zone marittime. La pianificazione dello spazio marittimo mira a organizzare le attività umane nelle zone marine in modo da conseguire vari obiettivi ecologici, economici e sociali. Tra questi figurano lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, l'uso sostenibile delle risorse marine e la conservazione di ecosistemi marini sani e della biodiversità. La corretta attuazione della direttiva è fondamentale per conseguire tali obiettivi nel quadro del [Green Deal europeo](#). La direttiva imponeva agli Stati membri costieri di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 e di presentarne copia alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione. La Grecia, la Croazia, l'Italia, Cipro e la Romania non hanno elaborato i rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo e la Commissione non ha ricevuto alcuna indicazione di un calendario e di un processo realistici che porterebbero all'adozione di piani di gestione dello spazio marittimo entro la fine del 2021.

La Commissione ha pertanto deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora alla Grecia, alla Croazia, all'Italia, a Cipro e alla Romania, che dispongono di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.

2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300; Célia Dejond – Tel. +32 229 88199)

Lettere di costituzione in mora

Test della proporzionalità: la Commissione invita 18 Stati membri a rafforzare il mercato unico dell'UE per le professioni regolamentate

La Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione nei confronti di **Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia** e **Ungheria** per la mancata corretta attuazione delle norme dell'UE su un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni ([direttiva \(UE\) 2018/958](#)). La direttiva prevede una serie di criteri per evitare norme nazionali inutilmente onerose che possano rendere difficile per i candidati qualificati l'accesso a un'ampia gamma di professioni o l'esercizio di tali professioni. La mancata corretta attuazione delle norme dell'UE sui test della proporzionalità potrebbe in ultima analisi penalizzare i consumatori con l'imposizione di prezzi eccessivi, compromettere lo sviluppo di servizi innovativi o addirittura determinare un accesso insufficiente a servizi importanti. Gli Stati membri interessati dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni addotte dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare loro un parere motivato. Il relativo comunicato stampa è disponibile [qui](#).

Qualifiche professionali: la Commissione invita CIPRO e la ROMANIA a conformarsi alle norme dell'UE

La Commissione ha deciso di avviare un procedimento di infrazione nei confronti della **Romania** e di inviare un parere motivato complementare a **Cipro** per la violazione delle norme dell'UE in materia di qualifiche professionali. La direttiva dell'UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ([direttiva 2005/36/CE](#)) ha istituito un moderno sistema di riconoscimento in tutta l'UE. Le suddette norme facilitano il riconoscimento delle qualifiche dei professionisti che desiderano stabilirsi o

prestare i loro servizi in altri Stati membri, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione per i consumatori e i cittadini. Garantire un'applicazione coerente di tali norme a beneficio dei cittadini e delle imprese è particolarmente importante per la Commissione. La Commissione esorta la Romania a rispettare gli obblighi che le incombono in virtù della direttiva "Avvocati" ([direttiva 98/5/CE](#)) garantendo il riconoscimento automatico dei titoli professionali UE di "avvocato". Tali norme specifiche facilitano l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui la qualifica è stata acquisita. La Commissione si rivolge a Cipro in merito alla non conformità di alcune disposizioni nazionali della sua legislazione alla [direttiva 2005/36/CE](#) e all'articolo 49 TFUE. La Commissione solleva tale questione per quanto riguarda le norme nazionali sulle professioni ingegneristiche, in particolare gli architetti. La Romania e Cipro dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato alla Romania e di deferire Cipro alla Corte di giustizia dell'UE.

Appalti pubblici: la Commissione esorta la SPAGNA a rispettare le norme in materia di appalti pubblici e concessioni

La Commissione ha deciso di avviare un procedimento di infrazione nei confronti della **Spagna** in merito alla conformità della sua legislazione nazionale alle norme dell'UE su appalti pubblici e contratti di concessione. Le norme ([direttiva 2014/24/UE](#), [direttiva 2014/25/UE](#) e [direttiva 2014/23/UE](#)) dovevano essere recepite dagli Stati membri nel diritto nazionale entro il 18 aprile 2016. In seguito alla notifica del recepimento da parte della Spagna e al controllo di conformità effettuato dalla Commissione, sussistono dubbi sul fatto che la legislazione spagnola sia conforme alle direttive dell'UE. La Commissione ha individuato carenze relative, in particolare, all'ambito di applicazione delle direttive, alle norme applicabili alla modifica dei contratti e al calcolo del valore stimato dei contratti in casi specifici. Assicurare una corretta applicazione delle norme in materia di appalti pubblici garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo per gli acquisti pubblici, rende più facile e meno costoso per le piccole e medie imprese (PMI) partecipare agli appalti pubblici e offre maggiori opportunità commerciali alle imprese. La lettera di costituzione in mora fa seguito a quelle inviate ad altri Stati membri a [gennaio 2019](#), [ottobre 2019](#) e [giugno 2021](#) riguardo alla stessa questione. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare alla Spagna un parere motivato.

Pareri motivati

Emissioni delle automobili: la Commissione invita l'ITALIA ad applicare norme sanzionatorie sull'uso di impianti di manipolazione vietati

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Italia** per il mancato rispetto dell'obbligo di applicare le norme relative all'omologazione per le emissioni sulla base del [regolamento \(CE\) n. 715/2007](#). Nel quadro di questo regolamento gli Stati membri sono tenuti a stabilire e attuare norme in materia di sanzioni per l'uso di impianti di manipolazione vietati che ostacolano l'efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni e determinano un aumento delle emissioni. La normativa UE in materia di omologazione vieta l'uso di impianti di manipolazione come software, timer o finestre termiche, che conducono a un aumento delle emissioni di NOx al di fuori del ciclo di prova, a meno che essi non siano necessari per proteggere il motore da danni o avarie e per garantire un funzionamento sicuro del veicolo. La Commissione sta monitorando attentamente l'applicazione di tali norme da parte degli Stati membri. Sebbene abbia disposto il richiamo obbligatorio dei veicoli interessati, secondo la Commissione l'Italia non ha applicato le disposizioni nazionali in materia di sanzioni ai casi in cui sono stati installati impianti di manipolazione su veicoli omologati in Italia. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in data [17 maggio 2017](#). L'Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza

(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. + 32 229 53156; Laura Bérard – Tel. + 32 229 55721; Ciara Bottomley – Tel. +32 229 69971)

Lettere di costituzione in mora

Lotta al terrorismo: la Commissione esorta BELGIO, ESTONIA e ITALIA a garantire il corretto recepimento delle norme dell'UE in materia di lotta al terrorismo

La Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione nei confronti del **Belgio**, dell'**Estonia** e dell'**Italia** in ragione del mancato corretto recepimento di alcuni elementi delle norme dell'UE sulla lotta al terrorismo ([direttiva \(UE\) 2017/541](#)). Tali norme comprendono disposizioni che qualificano come reato e sanzionano i reati di terrorismo, come viaggiare all'estero per commettere tali reati, rientrare o spostarsi nell'UE per tali attività, ricevere un addestramento a fini terroristici e finanziare il terrorismo. Le norme prevedono inoltre disposizioni speciali per le vittime del terrorismo, al fine di garantire loro l'accesso a informazioni affidabili e a servizi di assistenza professionali e specializzati immediatamente dopo un attentato e per tutto il tempo necessario. Tali norme costituiscono una parte importante dell'[agenda antiterrorismo](#) dell'UE. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro l'8 settembre 2018. Il Belgio, l'Estonia e l'Italia dispongono ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato. Tra giugno e novembre di quest'anno la Commissione ha già avviato procedure di infrazione nei confronti di 19 Stati membri, esortandoli a garantire il corretto recepimento della direttiva.

4. Giustizia

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand - Tel. +32 229 62253; Katarzyna Kolanko - Tel. +32 229 63444; Jördis Ferrolí - Tel. +32 229 92729)

[Lettere di costituzione in mora](#)

Lotta al razzismo e alla xenofobia: la Commissione invita GERMANIA, LUSSEMBURGO e UNGHERIA a recepire pienamente e correttamente il diritto dell'UE che configura come reato l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio

Oggi la Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione nei confronti della **Germania**, del **Lussemburgo** e dell'**Ungheria**, in quanto le rispettive legislazioni nazionali non recepiscono pienamente o correttamente le norme dell'UE per contrastare il razzismo e la xenofobia mediante il diritto penale ([decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio](#)). Tale decisione quadro è intesa a garantire che gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia, quali l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio, siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in tutta l'Unione europea. Attualmente la Germania e l'Ungheria non configurano come reato una specifica forma di incitamento all'odio menzionata nella decisione quadro. In particolare, il quadro giuridico ungherese non qualifica come reato l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana di crimini internazionali, mentre il sistema giuridico tedesco non considera reato la negazione pubblica o la minimizzazione grossolana di tali crimini. Inoltre sia l'Ungheria sia il Lussemburgo non hanno adottato le misure necessarie per garantire che i reati di stampo razzista e xenofobo siano effettivamente configurati come reato. Il quadro giuridico ungherese non garantisce che una motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o che i giudici nazionali ne tengano conto per qualsiasi reato commesso. Il quadro giuridico lussemburghese non ha stabilito alcuna disposizione giuridica atta a garantire che la motivazione razzista e xenofoba possa essere presa in considerazione dai tribunali al momento di decidere in merito alle sanzioni. I 3 Stati membri dispongono di 2 mesi per adottare le misure necessarie e per ovviare alle carenze riscontrate dalla Commissione. In caso contrario, quest'ultima potrà decidere di proseguire la procedura di infrazione inviando un parere motivato. La Commissione ha già avviato procedure di infrazione su questo strumento nei confronti di 10 Stati membri e continua a valutare il recepimento di tale decisione quadro in altri Stati membri nell'ambito del suo impegno nel contrasto al razzismo e alla xenofobia. Per ulteriori informazioni sulle misure di lotta al razzismo e alla xenofobia, cliccare [qui](#).

Mandato di arresto europeo: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti di FRANCIA, LETTONIA, MALTA, PORTOGALLO e SLOVACCHIA

La Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione nei confronti della **Francia** della **Lettonia**, di **Malta**, del **Portogallo** e della **Slovacchia** a seguito del recepimento incompleto e/o non corretto della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo ([2002/584/GAI](#)). Il mandato d'arresto europeo è una procedura giudiziaria semplificata di consegna transfrontaliera di

una persona ricercata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. Se un giudice o un magistrato di uno Stato membro emette un mandato d'arresto e di detenzione nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato grave, tale mandato è valido in tutto il territorio dell'UE. Il meccanismo si basa sul principio del riconoscimento reciproco e si avvale pertanto di contatti diretti tra le autorità giudiziarie competenti. In vigore sin dal 1° gennaio 2004, il mandato ha sostituito le lunghe procedure di estradizione fino ad allora in uso tra gli Stati membri dell'UE. Nell'ultimare la sua analisi relativa al recepimento della decisione quadro in Francia, Lettonia, Malta, Portogallo e Slovacchia, la Commissione ha individuato diversi problemi di conformità, che riguardano in particolare il recepimento non conforme dei motivi di non esecuzione facoltativa di un mandato d'arresto europeo e i termini per decidere se eseguire o meno un mandato d'arresto europeo, come interpretato dalla Corte di giustizia. I 5 Stati membri notificati dispongono ora di 2 mesi per chiarire le misure adottate al fine di garantire la corretta e completa attuazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. Ad oggi la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora relative a un recepimento incompleto e/o non corretto a 17 Stati membri (Austria, Belgio, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Ungheria). Alcuni di questi Stati membri hanno già modificato le normative di recepimento. Maggiori informazioni sul mandato d'arresto europeo sono disponibili [qui](#).

Scambio di informazioni sui casellari giudiziari: la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti di BULGARIA, CIPRO, GRECIA, MALTA e PORTOGALLO

La Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione nei confronti della **Bulgaria**, di **Cipro**, della **Grecia**, di **Malta** e del **Portogallo** a motivo dell'errata applicazione della [decisione quadro 2009/315/GAI](#) sullo scambio di informazioni sui casellari giudiziari e della [decisione 2009/316/GAI del Consiglio](#) che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Tale sistema, istituito nell'aprile 2012, consente lo scambio elettronico dei casellari giudiziari tra le autorità di tutta l'UE. Assicura che le informazioni siano scambiate tra i paesi dell'UE in modo uniforme, rapido e compatibile. Fornisce inoltre ai giudici, ai pubblici ministeri e ad altre autorità competenti un facile accesso a informazioni comprensibili sui precedenti penali delle persone interessate, compresi i paesi dell'UE in cui tali persone sono state precedentemente condannate. Impedisce quindi agli autori di reati di sottrarsi al loro passato criminale quando si spostano da uno stato membro dell'UE all'altro. La Commissione ha individuato in Bulgaria, a Cipro, in Grecia, a Malta e in Portogallo problemi relativi all'interconnessione elettronica e all'efficacia dello scambio di informazioni sui casellari giudiziari tramite ECRIS, nonché alla notifica di tutte le nuove condanne e degli aggiornamenti sulle condanne allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza dell'autore del reato. Un altro motivo di preoccupazione è costituito dalle risposte alle richieste di informazioni sulle condanne: talvolta non sono state fornite entro i termini, mentre in altri casi non sono affatto pervenute. I 5 Stati membri notificati dalla Commissione in data odierna dispongono ora di 2 mesi per chiarire le misure adottate al fine di garantire la corretta applicazione pratica di tali strumenti. Maggiori informazioni sul [sistema ECRIS](#) sono disponibili online.

Lotta contro la frode: la Commissione esorta 8 Stati membri a recepire le norme dell'UE per combattere la frode a danno del bilancio dell'Unione

La Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione nei confronti della **Croazia**, della **Finlandia**, della **Grecia**, della **Lettonia**, del **Lussemburgo**, del **Portogallo**, della **Romania** e della **Spagna**, in quanto tali paesi non hanno recepito correttamente le norme dell'UE in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ([direttiva \(UE\) 2017/1371](#)). Tali norme, che rientrano nella [strategia globale antifrode](#) della Commissione, tutelano il bilancio dell'UE armonizzando le definizioni, le sanzioni, le norme sulla competenza giurisdizionale e i termini di prescrizione relativi alla frode e ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Un corretto recepimento di tali norme da parte degli Stati membri è necessario per consentire alla [Procura europea](#) di svolgere indagini e azioni penali efficaci. Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 6 luglio 2019. Nella sua [relazione del 6 settembre 2021 sul recepimento della direttiva](#) la Commissione ha individuato una serie di problemi di conformità. Essa dimostra che sono necessari miglioramenti, segnatamente per garantire il recepimento coerente delle definizioni dei reati, della responsabilità delle persone giuridiche e fisiche e delle relative sanzioni. Gli 8 Stati membri notificati dalla Commissione in data odierna dispongono ora di 2 mesi per chiarire le misure adottate al fine di garantire il recepimento corretto e completo della direttiva.

Valori fondanti dell'UE: la Commissione esorta l'UNGHERIA a rispettare i diritti fondamentali di non discriminazione delle persone LGBTIQ e la libertà di espressione

Oggi la Commissione ha deciso di proseguire la procedura di infrazione nei confronti dell'**Ungheria** in merito alla clausola di esclusione della responsabilità imposta in un libro per l'infanzia con contenuto LGBTIQ. L'autorità ungherese per la tutela dei consumatori ha imposto all'editore di un libro per l'infanzia, che ritrae persone LGBTIQ, di includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui il libro descrive forme di "comportamento che si discosta dai ruoli di genere tradizionali". La Commissione ritiene che, imponendo l'obbligo di fornire informazioni su una divergenza dai "ruoli di genere tradizionali", l'Ungheria limiti la libertà di espressione degli autori e degli editori (articolo 11 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#)), discrimini in modo ingiustificato per motivi di orientamento sessuale (articolo 21 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#)) e applichi in modo scorretto le norme dell'UE in materia di pratiche commerciali sleali ([direttiva 2005/29/CE](#)). La Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria nel [luglio 2021](#) mediante l'invio di una lettera di costituzione in mora. In seguito a un'attenta analisi della risposta dell'Ungheria, la Commissione ritiene che **i rilievi non siano stati presi in considerazione**. L'Ungheria non ha giustificato le restrizioni imposte per quanto concerne i diritti fondamentali di non discriminazione e libertà di espressione. Per questo motivo la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Ungheria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e porre rimedio alla situazione. trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Valori fondanti dell'UE: la Commissione invita l'UNGHERIA a conformarsi alla normativa dell'UE nel contesto del divieto di contenuti LGBTIQ

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Ungheria** in merito alle norme nazionali che mirano a vietare o limitare ai minori di 18 anni l'accesso a contenuti che presentano la cosiddetta "divergenza tra la propria identità e il sesso attribuito alla nascita, il cambiamento di sesso o l'omosessualità". La Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando all'Ungheria una lettera di costituzione in mora al riguardo il [15 luglio 2021](#). La Commissione ritiene che tale normativa nazionale sia contraria a una serie di norme dell'UE, tra cui le norme contenute nella [direttiva sui servizi di media audiovisivi](#) per i contenuti audiovisivi e la libera prestazione di servizi transfrontalieri di media audiovisivi, in quanto la legge ungherese introduce restrizioni ingiustificate, nonché sproporzionate, che discriminano le persone in base al loro orientamento sessuale. La Commissione ha inoltre espresso preoccupazioni in merito alla [direttiva sul commercio elettronico](#), poiché le disposizioni della legge ungherese violano il principio del paese di origine. La legge limita la fornitura di servizi che mostrano ai minori diversi orientamenti sessuali, anche quando tali servizi provengono da altri Stati membri, e l'Ungheria non ha giustificato tali restrizioni. La Commissione ritiene che, nelle sfere che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE, le disposizioni ungheresi violino anche la dignità umana, la libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla non discriminazione sanciti rispettivamente dagli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione ha ritenuto che la risposta delle autorità ungheresi alla sua lettera di messa in mora non fosse soddisfacente. L'Ungheria dispone ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione e rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione nel parere motivato, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Archiviazioni

Stato di diritto: la Commissione archivia la procedura d'infrazione nei confronti della POLONIA relativa al regime di pensionamento dei giudici della Corte suprema

Oggi la Commissione ha deciso di archiviare la [procedura d'infrazione](#) avviata il 2 luglio 2018 relativa al regime pensionistico dei giudici della Corte suprema polacca (introdotto dalla legge dell'8 dicembre 2017 relativa alla Corte suprema). Il 24 giugno 2019 la Corte di giustizia dell'UE si è pronunciata in via definitiva sulla causa ([C-619/18](#)). La Corte ha dichiarato che la Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE: in primo luogo, prevedendo che la misura consistente nell'abbassare l'età pensionabile dei giudici della Corte suprema si applichi ai giudici in carica nominati presso tale organo prima dell'entrata in vigore

della legge; in secondo luogo, attribuendo al presidente della Polonia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale al di là dell'età per il pensionamento di nuova fissazione. La Polonia ha modificato la propria legislazione sopprimendo il regime pensionistico controverso e non vi sono indicazioni del fatto che i giudici della Corte suprema interessati dalla legislazione contestata siano ancora interessati da tale normativa. Di conseguenza, la questione è stata risolta e la Commissione ha pertanto deciso di archiviare il caso.

Primato del diritto dell'UE: la Commissione archivia la procedura d'infrazione sulla base di impegni formali della GERMANIA che riconoscono chiaramente il primato del diritto dell'UE e l'autorità della Corte di giustizia

La Commissione ha deciso oggi di archiviare la procedura d'infrazione nei confronti della **Germania** in merito alla sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 relativa al programma di acquisto di attività del settore pubblico ("PSPP") della Banca centrale europea. La Commissione ritiene opportuno archiviare l'infrazione per tre motivi. In primo luogo, nella sua risposta alla lettera di costituzione in mora, la Germania ha assunto impegni molto forti. In particolare, la Germania ha dichiarato formalmente di affermare e riconoscere i principi di autonomia, primato, efficacia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione nonché i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, tra cui in particolare lo Stato di diritto. In secondo luogo, la Germania riconosce esplicitamente l'autorità della Corte di giustizia dell'UE, le cui decisioni sono definitive e vincolanti. Essa ritiene inoltre che la legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione non possa essere sottoposta all'esame dei ricorsi costituzionali dinanzi ai tribunali tedeschi, ma possa essere esaminata solo dalla Corte di giustizia dell'UE. In terzo luogo, il governo tedesco, facendo esplicito riferimento al suo dovere di leale cooperazione sancito dai trattati, si impegna a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per evitare in futuro il ripetersi di una constatazione di "ultra vires" e ad assumere un ruolo attivo al riguardo.

5. Energia e clima

(Per ulteriori informazioni: *Tim McPhie* – Tel. +32 229 58602; *Ana Crespo Parrondo* – Tel. +32 229 81325)

Pareri motivati

Energie rinnovabili: la Commissione esorta BULGARIA e SLOVACCHIA a recepire la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Bulgaria** e alla **Slovacchia** per il mancato recepimento della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tale direttiva fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo dell'energia rinnovabile in tutti i settori dell'economia dell'UE e fissa un obiettivo vincolante per l'UE in termini di energie rinnovabili per il 2030, pari ad almeno il 32%. Include inoltre nuove disposizioni per consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di energie rinnovabili, segnatamente nelle comunità di energia rinnovabile e nell'autoconsumo di energia rinnovabile. Fissa inoltre un obiettivo più elevato, pari al 14% entro il 2030, per quanto riguarda la quota di carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti e rafforza i criteri per assicurare la sostenibilità della bioenergia. Gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 30 giugno 2021. Né la Bulgaria né la Slovacchia hanno informato la Commissione in merito alle disposizioni adottate per conformarsi. Di conseguenza, nel luglio 2021 è stata inviata ad entrambi gli Stati membri una lettera di costituzione in mora e ora si inviano i pareri motivati, in quanto ad oggi alla Commissione non sono state comunicate misure di recepimento. In mancanza di una risposta soddisfacente entro 2 mesi, la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Efficienza energetica: la Commissione esorta GRECIA e ROMANIA a recepire la direttiva che modifica la direttiva sull'efficienza energetica

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati alla **Grecia** e alla **Romania** per il mancato recepimento nei rispettivi ordinamenti giuridici della direttiva che modifica la direttiva sull'efficienza energetica ([direttiva \(UE\) 2018/2002](#)). Tale direttiva mira a istituire un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica e fissa per l'UE un obiettivo vincolante di efficienza

energetica di almeno il 32,5% per il 2030. Gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi entro il 25 ottobre 2020. Né la Grecia né la Romania hanno informato la Commissione in merito alle disposizioni adottate per conformarvisi. Di conseguenza, nel novembre 2020 è stata inviata ad entrambi gli Stati membri una lettera di costituzione in mora ed ora si inviano i pareri motivati, in quanto ad oggi alla Commissione non sono state comunicate misure di recepimento. In mancanza di una risposta soddisfacente entro 2 mesi, la Commissione potrà deferire questi casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Norme fondamentali di sicurezza: la Commissione invita la LETTONIA a recepire pienamente le norme dell'UE in materia di radioprotezione

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Lettonia** chiedendo il pieno recepimento nella legislazione nazionale della direttiva riveduta sulle norme fondamentali di sicurezza ([direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio](#)). Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 6 febbraio 2018, ma la Commissione ritiene che la Lettonia non ne abbia ancora recepito determinate prescrizioni. La direttiva, che modernizza e consolida la legislazione dell'UE in materia di radioprotezione, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per proteggere il pubblico, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all'emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell'incidente nucleare di Fukushima. La Lettonia dispone di 2 mesi per ovviare alle carenze riscontrate dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

6. Fiscalità e Unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500; Francesca Dalboni – Tel. +32 229 88170)

Lettera di costituzione in mora

Fiscalità: la Commissione chiede alla SPAGNA di modificare le proprie norme in materia di imposizione delle plusvalenze dei contribuenti non residenti in caso di versamento rateale

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti della **Spagna**, chiedendole di allineare le sue norme in materia di imposizione delle plusvalenze realizzate nel paese dai contribuenti non residenti al principio della libera circolazione dei capitali ([articolo 63 TFUE](#)). Nel caso di plusvalenze risultanti da un trasferimento di attivi, quando il versamento è differito di più di un anno o è versato a rate distribuite su un periodo superiore a un anno, i contribuenti residenti hanno la facoltà di pagare l'imposta al momento della realizzazione delle plusvalenze oppure di rinviarne il pagamento ed effettuarlo proporzionalmente in base al flusso di cassa. Tale possibilità di differimento non è tuttavia offerta ai contribuenti non residenti, che devono versare l'imposta al momento della realizzazione delle plusvalenze all'atto del trasferimento degli attivi. La Spagna dispone di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Fiscalità: la Commissione invita il BELGIO a modificare la sua legislazione per recepire correttamente le norme sulle società controllate estere di cui alla direttiva anti-elusione dell'UE

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al **Belgio** per il non corretto recepimento della direttiva anti-elusione ([direttiva \(UE\) 2016/1164 del Consiglio](#)). Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva, l'ordinamento belga non consente ai contribuenti di detrarre dal proprio debito d'imposta l'imposta versata da una società controllata estera nello Stato di residenza fiscale. Se il Belgio non si attiverà entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Fiscalità: la Commissione invita il LUSSEMBURGO a modificare la sua legislazione per recepire correttamente la norma sulla non deducibilità del pagamento degli interessi di cui alla direttiva anti-elusione dell'UE

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al **Lussemburgo** per il non corretto recepimento della direttiva anti-elusione ([direttiva \(UE\) 2016/1164 del Consiglio](#)). L'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva prevede una deroga, a favore delle imprese finanziarie, alle misure che limitano la deducibilità dei pagamenti di interessi dalla base imponibile per l'imposta sulle società. Un elenco esaustivo delle entità considerate come imprese finanziarie a tal fine figura all'articolo 2, punto 5, della direttiva. Tuttavia il Lussemburgo concede la deroga anche agli enti di cartolarizzazione, che non sono imprese finanziarie ai sensi della suddetta disposizione. Il Lussemburgo dispone di 2 mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Fiscalità: la Commissione sollecita la SVEZIA a modificare le sue norme in materia di imposizione dei dividendi versati agli enti pensionistici pubblici non residenti

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Svezia** in merito alla sua legislazione in materia di imposizione dei dividendi versati agli enti pensionistici pubblici. Mentre i fondi pensionistici pubblici svedesi, in quanto enti statali, sono totalmente esenti da imposte, i dividendi versati a enti pensionistici pubblici non residenti comparabili sono soggetti a una ritenuta alla fonte, generalmente con un'aliquota pari al 15%, derivante dalle convenzioni fiscali concluse tra la Svezia e altri paesi UE/SEE. La Commissione ritiene che un siffatto regime fiscale, nel quale i dividendi versati a enti pensionistici pubblici stranieri sono soggetti a un trattamento meno favorevole rispetto a quello riconosciuto a versamenti analoghi in un ambito puramente nazionale, violi il principio della libera circolazione dei capitali ([articolo 63, paragrafo 1, TFUE](#) e [articolo 40 dell'accordo SEE](#)). La Svezia dispone di 2 mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Fiscalità: la Commissione sollecita la GERMANIA ad adottare le misure necessarie per adeguare il suo sistema informatico in modo tale da consentire lo scambio automatizzato con gli altri Stati membri di alcune informazioni relative all'applicazione della normativa IVA al regime di call-off stock

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla **Germania** per il mancato rispetto dell'obbligo di concedere agli altri Stati membri l'accesso automatizzato alle informazioni relative al regime di call-off stock attraverso il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES). I requisiti dei sistemi informatici nell'ambito del regime di call-off stock mirano ad agevolare lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri per il contrasto delle frodi. Il regime di call-off stock è una delle semplificazioni dell'IVA (note anche come "soluzioni rapide") entrate in vigore il 1° gennaio 2020. Il regime di call-off stock esige, tra l'altro, che gli Stati membri adeguino i loro sistemi informatici al fine di consentire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri come previsto dal [regolamento \(UE\) n. 904/2010 del Consiglio](#). Tuttavia, dato che la Germania non ha provveduto agli adeguamenti necessari, risulta più difficile per gli altri Stati membri effettuare i controlli necessari per prevenire le frodi all'IVA o l'evasione fiscale. Se la Germania non si attiverà entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Fiscalità: la Commissione sollecita CIPRO a recepire le nuove norme in materia di IVA per il commercio elettronico

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato a **Cipro** per la mancata notifica delle misure di recepimento nell'ordinamento nazionale della [direttiva \(UE\) 2017/2455](#) e della [direttiva \(UE\) 2019/1995](#) (le direttive sull'IVA per il commercio elettronico). Le nuove norme sono intese a semplificare l'IVA per le imprese e i consumatori coinvolti nelle vendite online transfrontaliere all'interno dell'UE e a creare un ambiente più equo per i venditori dell'UE eliminando l'esenzione dall'IVA per le importazioni di basso valore provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 30 giugno 2021. Se Cipro non si attiverà entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

7. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Stefan de Keersmaecker – Tel. +32 229 84680; Anna Wartberger - Tel. +32 229 82054)

Lettere di costituzione in mora

Trasporto ferroviario: la Commissione invita la CECCHIA ad attuare debitamente le norme dell'UE sullo spazio ferroviario europeo unico

La Commissione ha deciso di avviare due procedure di infrazione nei confronti della **Cechia** per il mancato rispetto delle norme dell'UE sullo spazio ferroviario europeo unico. Entrambe le lettere riguardano le norme sancite dalla [direttiva 2012/34/UE](#), che mira a creare uno spazio ferroviario europeo unico, in particolare per quanto attiene alla concorrenza, la vigilanza regolamentare e l'architettura finanziaria del settore ferroviario, il potere degli organismi di regolamentazione nazionali, gli investimenti e l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura e ai servizi ferroviari. La Cechia non ha recepito pienamente e correttamente alcune disposizioni della direttiva e dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati.

Trasporto ferroviario: la Commissione invita l'IRLANDA a garantire l'indipendenza dell'entità che esercita funzioni essenziali nel mercato ferroviario irlandese

La Commissione ha deciso oggi di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'**Irlanda** in merito all'applicazione e al recepimento non corretti delle norme dell'UE sullo spazio ferroviario europeo unico. La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia garantito la piena indipendenza dell'entità che esercita le funzioni essenziali (vale a dire imposizione dei canoni e assegnazione della capacità) nel mercato ferroviario irlandese, come previsto dalla [direttiva 2012/34/UE](#) relativa allo spazio ferroviario europeo unico, modificata dalla [direttiva \(UE\) 2016/2370](#). L'Irlanda dispone ora di 2 mesi per replicare ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Trasporto su strada: la Commissione invita l'UNGHERIA ad accettare fornitori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) sul suo mercato

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'**Ungheria** per il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla [direttiva 2004/52/CE](#), dalla [decisione 2009/750/CE](#) e dalla [direttiva \(UE\) 2019/520](#). Nello specifico l'Ungheria non ha provveduto a garantire che gli esattori di pedaggi accettino i fornitori del S.E.T. nei settori sottoposti a pedaggio di loro competenza e che siano avviati e conclusi i pertinenti processi di accreditamento per i fornitori del S.E.T. sul proprio mercato. Le norme europee svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di un mercato comune per i servizi S.E.T. in Europa e nel conseguimento dell'interoperabilità per gli utenti. Esse impongono la tempestiva conclusione di trattative contrattuali tra gli esattori di pedaggi e i fornitori di servizi in modo da garantire a questi ultimi un accesso equo e non discriminatorio al mercato dei pedaggi.

Nel mese di dicembre 2020 la Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora, cui fa seguito ora un parere motivato. L'Ungheria dispone di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione; trascorsi i quali quest'ultima potrà decidere di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE.

Trasporto ferroviario: la Commissione invita AUSTRIA, GRECIA, LUSSEMBURGO e SPAGNA a recepire e ad applicare correttamente alcune disposizioni relative allo spazio ferroviario europeo unico

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati ad **Austria, Grecia, Lussemburgo e Spagna**, invitando tali paesi a recepire e applicare correttamente la [direttiva 2012/34/UE](#). Le disposizioni riguardano l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, compresa l'imposizione dei canoni; gli impianti di servizio; gli organismi di regolazione e le relative funzioni. La direttiva

prevede inoltre la conclusione di un accordo contrattuale tra l'autorità competente e il gestore dell'infrastruttura. Poiché l'Austria, la Grecia, il Lussemburgo e la Spagna non hanno ancora ottemperato ai loro obblighi, la Commissione invia ora un parere motivato a ciascuno Stato membro. La Commissione ha emesso pareri motivati nei confronti dell'Austria e del Lussemburgo anche in casi di infrazione distinti, in quanto diversi articoli della direttiva 2012/34/UE non sono stati recepiti nel diritto nazionale. Gli Stati membri dispongono di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Deferimenti alla Corte di giustizia

Trasporto ferroviario: la Commissione deferisce la GERMANIA alla Corte di giustizia dell'UE per aver escluso le sue reti di trasporto regionali dai requisiti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria e interoperabilità

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la **Germania** alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata applicazione dei requisiti di sicurezza ferroviaria e interoperabilità di cui alla [direttiva 2004/49/CE](#) e alla [direttiva 2008/57/CE](#) alle sue reti di trasporto regionali. La Commissione ritiene che tale mancata applicazione costituisca un ostacolo allo spazio ferroviario europeo unico, in quanto l'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria e interoperabilità non è in vigore per il 16% circa dell'intera rete ferroviaria tedesca. Maggiori informazioni sono disponibili nel [comunicato stampa](#).

8. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Daniel Ferrie – Tel. +32 229 86500, Aikaterini Apostola - Tel. +32 229 87624)

Lettere di costituzione in mora

La Commissione sollecita AUSTRIA, SVEZIA, BELGIO, LUSSEMBURGO, PORTOGALLO, ROMANIA e ITALIA a porre fine ai trattati bilaterali di investimento (TBI) con altri Stati membri dell'UE

La Commissione ha deciso di avviare procedimenti di infrazione nei confronti di **Austria, Svezia, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Italia** per non aver eliminato di fatto dai rispettivi ordinamenti giuridici i trattati bilaterali di investimento (TBI) intra-UE di cui sono parti contraenti, affinché non producessero più effetti giuridici. La Commissione sostiene da tempo che i TBI tra gli Stati membri dell'UE costituiscono un sistema di trattati paralleli che si sovrappongono al diritto dell'Unione, sono in contrasto con esso e ne impediscono la piena applicazione. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa Achmea ([C-284/16](#)), nel 2019 tutti gli Stati membri si sono impegnati a porre fine ai loro TBI intra-UE in maniera coordinata mediante un accordo plurilaterale oppure mediante opportune risoluzioni bilaterali. La Commissione osserva che l'Austria e la Svezia non hanno firmato l'accordo plurilaterale con altri Stati membri e non hanno portato a termine la risoluzione bilaterale dei loro TBI intra-UE. Nel frattempo il Belgio, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e l'Italia hanno firmato l'accordo plurilaterale nel maggio 2020, ma non hanno ancora completato il processo di ratifica, necessario per garantire la certezza del diritto per gli investitori e le imprese. La Commissione sollecita i suddetti Stati membri a intraprendere con urgenza tutte le iniziative necessarie per eliminare i TBI intra-UE dai propri ordinamenti giuridici, in considerazione dell'incompatibilità di tali trattati con il diritto dell'Unione. In assenza di una risposta soddisfacente entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare pareri motivati. Inoltre la Commissione ha inviato in data odierna un parere motivato complementare alla Svezia per non aver efficacemente garantito che il suo trattato bilaterale di investimento (TBI) con la Romania cessasse di produrre effetti giuridici. Sebbene abbia rimosso il TBI dal proprio ordinamento giuridico in modo formale e inequivocabile mediante un accordo reciproco con la Romania, la Svezia non ha garantito il necessario grado di certezza del diritto per gli investitori e per le imprese, in quanto non ha eliminato de facto tutti gli effetti giuridici prodotti dal TBI da quando è emersa l'incompatibilità con il diritto dell'Unione. Ciò ha consentito ai collegi arbitrali di prendere posizione sulla validità del TBI, preservandone finora l'applicabilità e dichiarandosi competenti in base alle sue disposizioni. La Commissione invita la Svezia ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che il suo TBI con la Romania cessi di produrre effetti giuridici, data la sua incompatibilità con il diritto dell'Unione. In assenza di una risposta soddisfacente da parte della Svezia entro i prossimi 2 mesi, la

Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Pareri motivati

La Commissione sollecita l'ITALIA a completare il recepimento della direttiva sul credito ipotecario e ad aprire il suo mercato agli intermediari del credito

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Italia** per il recepimento incompleto della direttiva sul credito ipotecario ([direttiva 2014/17/UE](#)). In particolare la Commissione chiede all'Italia di adottare e notificare le disposizioni relative alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi degli intermediari del credito e alla loro vigilanza. La direttiva mira ad aumentare la tutela dei consumatori nel settore del credito ipotecario e a promuovere la concorrenza aprendo, tra l'altro, i mercati nazionali agli intermediari del credito. Una maggiore concorrenza offrirebbe ai consumatori una scelta più ampia, a costi inferiori. Il termine di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale era il 21 marzo 2016. L'Italia dispone ora di 2 mesi per porre rimedio alla situazione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita BULGARIA, SPAGNA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA e PORTOGALLO ad aggiornare la direttiva sui requisiti patrimoniali per le imprese di investimento

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Bulgaria, Spagna, Lettonia, Lituania, Malta e Portogallo** per omessa notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali V ([direttiva \(UE\) 2019/878- CRD V](#)) per quanto riguarda le imprese di investimento. La direttiva fa parte del quadro normativo istituito per creare un quadro prudenziale più sicuro e più solido per gli enti creditizi e per le imprese di investimento. Nei casi in esame, la mancata notifica delle misure di recepimento riguarda in particolare le imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione della CRD V. Sebbene il termine di recepimento delle norme applicabili agli enti creditizi sia stato fissato per il 28 dicembre 2020, per quanto riguarda le imprese di investimento si è ritenuto opportuno fissare la data di recepimento al 26 giugno 2021 per garantire un'applicazione coerente e tempestiva del quadro giuridico applicabile a tutte le imprese di investimento ([direttiva \(UE\) 2019/2034 – la direttiva sulle imprese di investimento](#)). Ad oggi, gli Stati membri interessati non hanno notificato alcuna misura di recepimento. Il mancato recepimento di tali norme lascia incompleto il quadro normativo applicabile alle grandi imprese di investimento, con ripercussioni sui mercati, sulle imprese e sugli investitori. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di tali Stati membri entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione invita BULGARIA, SPAGNA e ITALIA a recepire pienamente la direttiva sulle imprese di investimento nei rispettivi ordinamenti nazionali

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Bulgaria, Spagna e Italia** per omessa notifica delle misure nazionali di attuazione che recepiscono la direttiva sulle imprese di investimento ([direttiva \(UE\) 2019/2034](#)). Unitamente al [regolamento sulle imprese di investimento](#), la suddetta direttiva crea un quadro prudenziale più su misura, concepito per rispecchiare meglio la natura, le dimensioni e la complessità delle attività delle imprese di investimento. Poiché le norme più dettagliate si applicano solo alle imprese di investimento che raggiungono determinate dimensioni e soglie, i costi di conformità al nuovo quadro dovrebbero essere inferiori per tali imprese. Di conseguenza anche gli oneri per gli investitori al dettaglio risulterebbero inferiori. Il termine per il recepimento di tali norme nell'ordinamento nazionale era il 26 giugno 2021. Ad oggi, gli Stati membri interessati non hanno comunicato alcuna misura di recepimento. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di tali Stati membri entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione sollecita PAESI BASSI, ITALIA, LITUANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LETTONIA, BULGARIA, GRECIA e SPAGNA ad aggiornare le norme nazionali che esentano gli enti autorizzati a norma del regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Paesi Bassi, Italia, Lituania, Estonia, Finlandia, Lettonia, Bulgaria, Grecia e Spagna** per omessa notifica delle misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva relativa ai mercati

degli strumenti finanziari ([direttiva 2014/65/UE](#)). Scopo della direttiva è esentare gli enti autorizzati a norma del recente [regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding](#) dagli obblighi previsti dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e garantire che tutte le piattaforme di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento siano soggette allo stesso insieme coerente di norme, a prescindere dal luogo in cui operano nell'UE. Ne deriverà un vantaggio sia per gli investitori, che avranno maggiori opportunità di investimento e godranno di misure di protezione coerenti in tutta l'UE, sia per le imprese che necessitano di finanziamenti nella fase iniziale, e ciò determinerà maggiore innovazione e crescita nell'UE. Il termine per il recepimento di tali norme nell'ordinamento nazionale era il 10 maggio 2021. Ad oggi, gli Stati membri di cui sopra non hanno comunicato alcuna misura di recepimento. In assenza di una risposta soddisfacente da parte di tali Stati membri entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione chiede a ITALIA, BULGARIA e CECCHIA di comunicare tutte le misure necessarie per attuare la direttiva di revisione delle AEV (che modifica le direttive Solvibilità II, MiFID e AMLD4)

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare pareri motivati a **Italia, Bulgaria e Cechia** per omessa comunicazione delle misure nazionali necessarie per attuare la [direttiva di revisione delle autorità europee di vigilanza \(AEV\) che modifica le direttive Solvibilità II, MiFID e AMLD4 \(direttiva \(UE\) 2019/2177\)](#). Tale direttiva integra le modifiche apportate alla revisione delle AEV assegnando all'ABE nuove competenze in relazione alle norme antiriciclaggio (AML) e un ruolo di coordinamento delle autorità di vigilanza antiriciclaggio a livello dell'UE. Conferisce inoltre nuovi poteri all'EIOPA per istituire piattaforme di cooperazione volte a garantire una stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, in caso di attività assicurative transfrontaliere. Anche all'ESMA sono attribuiti maggiori poteri in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP). Il termine per la comunicazione delle misure era il 30 giugno 2021. Poiché non è stata comunicata alcuna misura entro il termine stabilito, il 23 luglio 2021 sono state inviate lettere di costituzione in mora. Gli Stati membri disponevano di 2 mesi per reagire ma fino ad oggi non hanno notificato alcuna misura pertinente alla Commissione. L'Italia, la Bulgaria e la Cechia dispongono ora di ulteriori 2 mesi per agire e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

9. Economia digitale

(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615, Charles Manoury - Tel. +32 229 13391)

Lettere di costituzione in mora

la Commissione invita la ROMANIA a conformarsi alle norme dell'UE sul diritto d'autore

La Commissione ha deciso di inviare un'ulteriore lettera di costituzione in mora alla **Romania** in quanto le norme nazionali in materia di gestione dei diritti sulle opere musicali sono contrarie alle norme dell'UE sul diritto d'autore ([direttiva 2001/29/CE](#) sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e [direttiva \(UE\) 2019/790](#) sul diritto d'autore nel mercato unico digitale). La Commissione aveva inizialmente avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità rumene l'[8 dicembre 2017](#), contestando il ricorso alla gestione collettiva obbligatoria per la comunicazione al pubblico delle opere musicali. La Romania ha modificato la propria legislazione nel gennaio 2019 al fine di prevedere la concessione di licenze collettive con effetto esteso. La Commissione ritiene che tale modifica non ponga pienamente rimedio alla violazione del diritto dell'UE inizialmente individuata. Inoltre le nuove norme non sono conformi all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/790, che armonizza le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevedere meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso. Le autorità rumene dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Pareri motivati

Libertà dei media: la Commissione invita l'UNGHERIA a conformarsi alle norme dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'**Ungheria** in merito alla decisione del consiglio dei media ungherese di respingere, per motivi alquanto discutibili, la domanda di uso dello spettro radio presentata da Klubrádió. Le condizioni relative all'uso dello spettro radio e le procedure per la concessione, la proroga, il rinnovo o la revoca di tali diritti sono soggette alle norme dell'UE in materia di telecomunicazioni stabilite dal [codice europeo delle comunicazioni elettroniche](#) (direttiva (UE) 2018/1972). Elementi chiave di tali norme sono i principi di proporzionalità e di non discriminazione. La Commissione ritiene che le decisioni del consiglio dei media ungherese di rifiutare il rinnovo dei diritti di Klubrádió siano sproporzionate e non trasparenti e quindi in contrasto con il diritto dell'UE. La Commissione ritiene inoltre che in questo caso particolare la legge ungherese sui media sia stata applicata in modo discriminatorio. La Commissione aveva avviato la procedura di infrazione inviando alle autorità ungheresi una lettera di costituzione in mora il [9 giugno 2021](#) e la risposta delle autorità ungheresi non ha sciolto le preoccupazioni espresse dalla Commissione. Se l'Ungheria non adeguerà la propria decisione alle norme UE in materia di telecomunicazioni entro i prossimi 2 mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

INF/21/6201